

Avv. Antonino Gambino
Piazzale Ungheria n. 84
90141 Palermo
tel 091 581480 fax 091 320696 - PEC: avv.antonino.gambino@pec.it
P.iva 04600650826 c.f. GMBNNN68R22H501B

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

– Ricorso Straordinario Presidente della Regione Siciliana (N. 130 19 8) proposto dal signor Menzo Epifanio Carmelo contro la Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e l'Ispettorato dell'Agricoltura di Enna e nei confronti del signor Menzo Giuseppe Santi e del signor Colajanni Angelo per l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 59464 del 19 dicembre 2018, notificata il successivo 20 dicembre 2018 con la quale l'Assessorato ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal signor Menzo Epifanio Carmelo, nonché dell'ivi citato parere sfavorevole della Commissione provinciale all'accoglimento del ricorso, nonché delle determinazioni dell'Ispettorato riportate nell'elenco regionale pubblicato il 26/06/2018 e tutti i pareri e le valutazioni relative, ed ancora del DDG e/o degli atti e provvedimenti con i quali è stato approvato l'elenco regionale delle domande di cui al bando del PSR Sicilia 2014-2020 per la Misura 10.1.F, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Sicilia il 21/26 giugno 2018, nonché per quanto occorrer possa del bando 10.1.F ove inteso nel senso fatto proprio dalle amministrazioni resistenti

– integrazione contraddittorio disposto con Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (numero affare 00416/2020) del 15 febbraio 2022 Numero 00096.

SI AVVISA

Che con Ordinanza/Parere del 15 febbraio 2022 Numero 00096, comunicata il 3 marzo 2022 (numero affare 00416/2020) il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha disposto l'integrazione del contraddittorio onerando il ricorrente degli incumbenti necessari allo scopo e con comunicazione del 3 marzo 2022 Prot. n. 4620/130.19.8 l'Ufficio Legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha invitato il ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai quali il gravame non sia stato già notificato, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di apposito avviso sull'home page del sito istituzionale dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea contenente 1) il testo integrale del ricorso; 2) l'elenco completo dei controinteressati; 3) l'indicazione che informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l'U.R.P. di questo Ufficio Legislativo e Legale (tel. 091/7074828-05; PEC ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it; avvertendo che l'adempimento di cui sopra dovrà essere espletato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ed entro i successivi 15 giorni dovrà altresì darsi prova dell'avvenuta pubblicazione a questo Ufficio.

Che l'Autorità dinanzi alla quale si procede è il Presidente della Regione Sicilia – il giudizio è annotato al n. 130 19 8 del 18 aprile 2019.

Che il soggetto ricorrente è il signor Menzo Epifanio Carmelo, nato a Enna il 12 settembre 1957 (cod. fisc. MNZPNS57P12C342Y) ed ivi residente in c.da Piano di barche snc, elett.te domiciliato a Palermo in piazzale Ungheria n. 84 presso lo studio dell'avv. Antonino Gambino.

Che l'Amministrazione resistente è la Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del suo assessore pro tempore, e l'Ispettorato dell'Agricoltura di Enna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Che i soggetti controinteressati cui è già stato notificato il ricorso sono il signor Menzo Giuseppe Santi ed il signor Colajanni Angelo.

CHE

oggetto del ricorso straordinario proposto il 15 giugno 2017 dal il signor Menzo Epifanio Carmelo è l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 59464 del 19 dicembre 2018, notificata il successivo 20 dicembre 2018 con la quale l'Assessorato ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal signor Menzo Epifanio Carmelo, nonché dell'ivi citato parere sfavorevole della Commissione provinciale all'accoglimento del ricorso, nonché delle determinazioni dell'Ispettorato riportate nell'elenco regionale pubblicato il 26/06/2018 e tutti i pareri e le valutazioni relative, ed ancora del DDG e/o degli atti e provvedimenti con i quali è stato approvato l'elenco regionale delle domande di cui al bando del PSR Sicilia 2014-2020 per la Misura 10.1.F, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Sicilia il 21/26 giugno 2018, nonché per quanto occorrer possa del bando 10.1.F ove inteso nel senso fatto proprio dalle amministrazioni resistenti

CHE

I motivi dell'impugnazione sono dettagliatamente indicati nel ricorso che si pubblica in allegato ed il cui sunto è qui di seguito riportato:

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI ERRORE PALESE NELLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.N. 241/1990 E SMI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN TEMA DI RICONOSCIBILITA' DELL'ERRORE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DA AGEA PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE

Ha esposto il signor Menzo Epifanio Carmelo che, con riferimento alla compilazione delle domande per l'accesso alle misure di finanziamento per l'agricoltura, è prevista espressamente, dallo stesso legislatore comunitario, la possibilità che in presenza del cd errore palese si possa procedere alla correzione ed adeguamento della domanda in qualsiasi momento dopo la presentazione.

In particolare, si rimette alla autorità cui è demandata l'istruttoria la competenza a verificare la ricorrenza del cd errore palese il cui contenuto deve essere oggettivamente rilevabile dal confronto tra i dati dichiarativi forniti dal beneficiario nel contesto complessivo della domanda e dei documenti alla medesima allegata.

Nel caso di specie, atteso che la ditta odierna ricorrente ha allegato tutta la documentazione relativa alla operazione 10.1.F, si è assoggettata a tutte le previsioni di cui alla 10.1.F e la stessa dicitura presente nella busta indicava la misura 10.1.F, era di tutta evidenza nonché pienamente riconoscibile che la mera selezione del flag invece riferito alla 10.1C della domanda compilata sul SIAN era un mero errore materiale, pianamente riconoscibile e come tale emendabile.

Sarebbe infatti bastato solamente verificare che tutte la documentazione allegata nei termini del bando e nel rispetto delle prescrizioni del bando era riferita alla operazione 10.1.F per correggere

ed adeguare la domanda nel rispetto delle previsioni comunitarie su cui si fonda la misura in questione.

Invero, il Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità espressamente all'art. 4 rubricato "Correzione e adeguamento di errori palesi" prevede che "Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma."

Al contrario, vanificando la chiara volontà legislativa, le amministrazioni oggi vocate innanzi a codesto Ecc.mo Giudicante, non solo non hanno ravvisato la macroscopicità dell'errore commesso e proceduto a rettificare la domanda, ma addirittura, neppure a seguito del ricorso gerarchico presentato, hanno ritenuto di modificare il loro avviso trincerandosi dietro una motivazione in tutto erronea e illegittima.

Infatti, contrariamente a quanto si legge, nel provvedimento di reiezione del gravame amministrativo oggetto di impugnazione, alla data del 15/05/2017 la ditta ricorrente era in possesso di tutti i requisiti di ammissione per la operazione 10.1.F e li aveva documentati nei termini previsti, errando soltanto in fase di compilazione telematica della domanda.

Di tal ché sulla scorta della chiara previsione comunitaria, e dunque in forza del primato del diritto comunitario che trova applicazione diretta ed immediata rispetto alla normativa interna, comportando la necessitata disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi adottati in violazione, l'amministrazione era tenuta a correggere ed adeguare la domanda presentata.

Ciò è imposto da elementari principi di tutela della buona fede e dell'affidamento, fermo restando che in nessun caso sarebbe stata alterata la par condicio atteso che si tratta solo di un errore materiale a fronte di una documentazione tempestivamente presentata e attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Il pervicace rifiuto di prendere atto della macroscopicità dell'errore commesso, della regione nelle sue componenti, ha impedito OGNI forma di tutela della posizione dei soggetti dotati dei requisiti, negando al ricorrente la possibilità di aspirare al contributo cui avrebbe avuto diritto di accedere.

Donde la patente illegittimità degli atti impugnati e della stessa *lex specialis* ove intesa, come ha ritenuto l'amministrazione nel senso di non poter consentire la correzione della domanda affetta da errore palese come nel caso di specie in violazione della norma comunitaria sopra caladata.

Per di più, obliando totalmente anche ogni principio di lealtà ed il dettato di cui all'art. 6 della l. 241/1990, l'amministrazione ha preferito non richiedere chiarimenti né accogliere le specificazioni esposte a mezzo del ricorso gerarchico non ammettendo il ricorrente e così penalizzandolo in modo illegittimo ed inammissibile.

Ove invece si fosse proceduto a chiedere chiarimenti in relazione alla domanda sarebbe stato agevole rilevare la presenza di errore tanto macroscopico da poter essere facilmente riconosciuto ed emendato senza alcuna alterazione della par condicio, attesa la tempestiva produzione documentale comprovante il possesso dei requisiti alla data prevista.

E' fin troppo noto, del resto che la combinazione del principio di proporzionalità con quello di leale collaborazione impongono che le questioni di carattere squisitamente formale non possano comportare se non in via di eccezione conseguenze negative per i partecipanti alle procedure.

Peraltro da ultimo la giurisprudenza ha ribadito la necessità nella generalità dei procedimenti in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti, quale quello che ne occupa, di provvedere a garantire mediante il soccorso istruttorio la possibilità di fornire chiarimenti e specificazioni documentali che consentano di superare le eventuali deficienze delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

E ciò in quanto, nel caso di contributi “il principio della parità di trattamento, solitamente invocato quale limite del soccorso istruttorio (...) subisce un’ulteriore perdita di rilevanza proprio nell’ambito di quei procedimenti di massa nei quali l’attribuzione dell’utilità cui aspirano i partecipanti alla procedura non è operata attraverso una valutazione comparativa delle domande” (Cfr Tar Sardegna Sez. I n. 527/2018 e nello stesso solco sempre Tar Sardegna Sez. I, n. 483/2016)

E nel caso di specie ancor più odiosa risulta la mancata attivazione del cd “soccorso istruttorio” e comunque della procedura di derivazione comunitaria di correzione dell’errore palese in quanto, non ci si trova di fronte alla carenza di requisiti o alla mancata dimostrazione documentale dei medesimi (tempestivamente prodotta) ma solamente ad un palese errore nella qualificazione della misura per errata digitazione del relativo flag al momento di compilazione del modulo, seppur la ricorrente ha assolto a tutti i propri oneri di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di presentare documenti etc.

CHE

Il ricorso è stato notificato a due controinteressati inseriti in graduatoria, come già precisato, e che con l’Ordinanza/Parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (numero affare 00416/2020) del 15 febbraio 2022 Numero 00096 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che hanno beneficiato delle agevolazioni previste dal bando, come da graduatoria pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sicilia il 21 giugno 2018, e che si indicano come nell’elenco che si allega.

CHE

le informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l’U.R.P. dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (telò 091/7074828-05; PEC: ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it)

CHE

La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Consiglio di Giustizia Amministrativa con Parere interlocutorio n. 96/2022 dell’11/01/2022 comunicato dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana il 3 marzo 2022 in uno con l’invito al ricorrente a provvedere;

SI ALLEGA

al presente avviso, ai fini della pubblicazione sul sito WEB Istituzionale della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, la seguente documentazione:

allegato 1 ricorso straordinario (file: ricorso straordinario.pdf);

allegato 2 elenco soggetti che hanno beneficiato delle agevolazioni previste dal bando le cui domande sono ammesse in graduatoria (file: elenco controinteressati.pdf),

Palermo 22 marzo 2022
Firmato digitalmente
Avv. Antonino Gambino